

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 8

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONI

### AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, CALDORO, FELISETTI, ACHILLI, CONCAS,  
FERRI MARIO, GIOVANARDI, MUSOTTO, MAGNANI  
NOYA MARIA, MARIANI, BALLARDINI**

*Presentata il 1° marzo 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo e da più parti è stato con insistenza rilevato che l'attività inquirente del Parlamento si traduce, per molteplici aspetti e ragioni obiettive, in una forma di « giustizia politica » ovvero di « giustizia fra politici ». Si è cioè inteso porre in evidenza che nello svolgimento di quella particolare attribuzione non possono essere escluse valutazioni di ordine politico rese necessarie sia dalla qualificazione personale dei soggetti imputabili — Capo dello Stato e Ministri — sia dalla qualificazione dei fatti costituenti reati perseguibili. Ma anche si è posto l'accento sull'esigenza, non certo trascurabile, di assicurare nel contempo l'osservanza di garanzie e norme di natura giuridico-costituzionale.

Ed è per questo che al fine di evitare la pronuncia di una sanzione meramente politica, la normativa vigente, sia costituzionale che ordinaria, stabilisce che nel procedimento di accusa (oltre che nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale) « si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penale e di procedura penale » (articolo 34 della legge n. 20 del 1962).

1. — In considerazione, quindi, degli aspetti anche tecnico-giuridici di tale procedimento e della necessità che i membri della Commissione abbiano un grado di preparazione e qualificazione che li renda idonei allo svolgimento della delicata funzione ad essi affidata, si propone (articolo 1) di modificare il terzo comma dello articolo 2 del Regolamento parlamentare per i giudizi di accusa del 1961, nel senso che i gruppi parlamentari debbano far cadere la loro designazione su deputati o senatori che presentino, a quel fine, una qualche garanzia o che giustifichino, comunque, una presunzione di idoneità più accettabile rispetto ad altri possibili candidati; e, di conseguenza, per assicurare l'osservanza di tale criterio, è conferito al Presidente del Parlamento in seduta comune il potere di accertare, sulla base di elementi obiettivi, la presenza dell'accennato requisito.

2. — Ragioni di economia processuale consigliano di mantenere fermo il potere della Commissione inquirente di procedere all'archiviazione delle *notitiae criminis* a carico dei ministri, quando risultino manifestamente infondate. Occorre tuttavia sog-

giungere che l'opinione pubblica giudica tale potere quale una sorta di scandalosa connivenza tra le forze politiche, anche in relazione al modo di esercitarlo ed alla condizione di impotenza in cui versa la minoranza.

Primo obiettivo del riformatore appare dunque quello di pubblicizzare, salvi naturalmente i limiti generali previsti dal codice di procedura penale, le sedute della Commissione inquirente, quando abbiano per oggetto l'archiviazione, onde sottoporre, da un lato, al controllo dell'opinione pubblica l'avvenimento e responsabilizzare, dall'altro, i rappresentanti politici in relazione all'atto che si accingono a deliberare.

Secondo compito ci è parso quello di attenuare il diaframma esistente tra la Commissione ed il Parlamento in seduta comune, riconoscendo al *plenum* maggiori poteri in ordine alla revoca dell'archiviazione, attraverso un modifica delle maggioranze necessarie per simili decisioni.

3. — Se ragioni di economia processuale valgono a conservare alla Commissione la pronuncia di archiviazione, non sufficientemente giustificabile risulta la pronuncia da parte della stessa delle sentenze di non doversi procedere, una volta che siano stati raccolti tutti i dati necessari all'istruzione del procedimento. Questa deliberazione, che si concreta in una sentenza istruttoria di proscioglimento, deve essere adottata con quelle garanzie di dibattito che soltanto il Parlamento in seduta comune — titolare del potere di messa in istato di accusa dei

ministri — può offrire. Il che, armonizzandosi con il sistema garantistico della divisione dei compiti tra Commissione e *plenum*, analogicamente può descriversi nel senso che la Commissione è pubblico ministero ed il Parlamento in seduta comune è giudice istruttore.

Giudice del merito, naturalmente, è la Corte costituzionale, nella composizione integrata prevista dalla Costituzione.

In tal modo si ripristina il disegno costituzionale nell'assetto normativo della materia.

4. — Ancora, è necessario stabilire norme che evitino insabbiamenti o sospetti di insabbiamenti da parte della Commissione, predisponendo al proposito dei termini periodici di riscontro dell'attività della Commissione rispetto all'Assemblea. Termini, opportunamente articolati, che consentano alle Camere, ove inutilmente decorsi, anche di procedere alla revoca di uno o più commissari, rivelatisi non idonei al compito loro commesso.

5. — Infine, ed in ossequio alla Costituzione, occorre modificare il *quorum* necessario per la messa in stato di accusa dei ministri, oggi illegittimamente parificato dall'articolo 27, ultimo comma, a quello necessario per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica e non contenuto nei limiti del terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione. Analoga modifica si rende necessaria per l'articolo 17 della legge n. 20 del 1962, di cui alla distinta proposta.

## TESTO PROPOSTO

### ART. 1.

L'articolo 2, terzo comma, è sostituito dal seguente:

« In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente, su designazione dei gruppi parlamentari di persone competenti in materia giuridica, il Presidente, verificata la sussistenza dei presupposti, forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'assemblea ».

ART. 2.

All'articolo 17, primo comma, tra la parola « delibera » e le parole « con ordinanza » sono inserite le parole « in seduta pubblica, salve le ipotesi di cui all'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura penale ».

ART. 3.

L'articolo 18, primo e secondo comma, è così modificato:

« Se la deliberazione di archiviazione non è approvata all'unanimità dai componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive assemblee alla prima seduta successiva.

Entro 20 giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente, o dalla seconda di esse, se fatte in data diversa, la maggioranza assoluta dei membri delle Camere può richiedere che la Commissione proceda alla apertura dell'inchiesta ».

ART. 4.

All'articolo 18, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno di due terzi dei componenti della Commissione e la maggioranza assoluta dei membri, anche di una sola Camera, lo richieda entro quaranta giorni dalle comunicazioni di cui al secondo comma, la Commissione procede all'apertura dell'inchiesta ».

ART. 5.

L'articolo 19, primo comma, è così modificato:

« Se la Commissione non delibera l'archiviazione nei tre mesi dalla trasmissione del rapporto, referto o denuncia di cui all'articolo 14, o se ricorrono le ipotesi di cui al secondo e sesto comma dell'articolo 18, il Presidente della Commissione dichiara con ordinanza aperta l'inchiesta ».

ART. 6.

Tra l'articolo 19 e l'articolo 20 è inserito l'articolo 19-bis:

« L'inchiesta deve concludersi entro due anni dalla data dell'ordinanza di cui all'articolo 19, primo comma.

Ove entro tale termine la Commissione non abbia trasmesso al Presidente della Camera la richiesta di deliberazione o di non doversi procedere o di messa in istato di accusa, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune.

Il Parlamento delibera con le maggioranze di cui all'articolo 64, terzo comma, della Costituzione per il prosieguo dell'inchiesta o per la deliberazione di non doversi procedere, provvedendo, se del caso, alla revoca di uno o più membri della Commissione ».

ART. 7.

L'articolo 20 è così modificato:

« Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la deliberazione di non doversi procedere, richiede la messa in istato di accusa, dopo aver in ogni caso incaricato uno o più dei suoi componenti di predisporre la relazione ed averne approvato il testo.

I componenti della Commissione che abbiano manifestato il loro dissenso sulla proposta o sulla relazione della maggioranza possono presentare una propria relazione.

Il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune entro 20 giorni dalla presentazione della relazione di maggioranza ».

ART. 8.

Gli articoli 22 e 24 sono abrogati.

ART. 9.

L'articolo 27, ultimo comma, è sostituito dal seguente:

« La deliberazione di messa in stato di accusa è adottata a norma dell'articolo 90 della Costituzione per il Presidente della Repubblica e dell'articolo 64, terzo comma, per le persone di cui all'articolo 96 della Costituzione ».

ART. 10.

*(Norma transitoria).*

« Per i procedimenti pendenti all'atto di approvazione della presente modifica regolamentare, si applicano i termini in essa previsti, ridotti della metà, a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della modifica stessa ».